



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FELICE MANNA	Presidente
LINALISA CAVALLINO	Consigliere
GIUSEPPE TEDESCO	Relatore
VINCENZO PICARO	Consigliere
ANTONIO MONDINI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
PROFESSIONISTI

Ud.03/04/2025

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27502/2020 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato [redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato [redacted]

[redacted] SRL, elettivamente domiciliata in ROMA [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]
[redacted]

-controricorrenti-

[redacted] elettivamente domiciliata in ROMA [redacted] presso [redacted]



lo studio dell'avvocato [REDACTED] che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

[REDACTED] domiciliata ex lege in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED]

-controricorrenti-ricorrenti incidentali-

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1164/2020
depositata il 04/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025
dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte,
chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e dei ricorsi
incidentali.

Uditi gli avvocati [REDACTED]

FATTI DI CAUSA

La sentenza impugnata della Corte d'appello di Venezia ha definito
più controverse riunite proposte in primo grado dinanzi al Tribunale
di Verona riguardanti la realizzazione di una villa in Comune di
[REDACTED] un primo gruppo di cause, promosse contro il
committente [REDACTED] dal progettista [REDACTED] e dalle



imprese incaricate dei lavori di realizzazione *ex novo* dell'immobile, precisamente l'impresa individuale [REDACTED]

(successivamente [REDACTED])

In tali cause gli attori chiesero il pagamento dei corrispettivi. Una causa promossa da [REDACTED] contro il progettista e altre imprese, fra le quali quelle sopra indicate e l'impresa [REDACTED] s.r.l., nella quale l'attore denunciò, nei confronti dell'uno e delle altre, la cattiva esecuzione e la sussistenza di vizi e difetti.

Il Tribunale di Verona definì il giudizio nei seguenti termini: rigettò l'eccezione di decadenza e prescrizione proposta dagli esecutori delle opere; quantificò i compensi spettanti al direttore dei lavori e alle imprese; riconobbe vizi e difetti delle opere (tranne che per [REDACTED] s.r.l.), adottando le pronunce consequenziali.

Per quanto ancora rileva, la Corte d'appello di Venezia, adita con appello principale dal [REDACTED] e con appello incidentale dal committente, da impresa [REDACTED] s.r.l., dopo avere rinnovato la consulenza tecnica, e dopo avere affermato in via di principio, la responsabilità generale del direttore dei lavori e delle singole imprese in relazione a quanto compiuto, ha recepito gli esiti della consulenza tecnica relativamente ai vizi e manchevolezze riscontrati e ai costi di ripristino. Quindi, essa ha provveduto, sulla base del computo metrico elaborato dal consulente tecnico, a ripartire i costi fra le varie imprese e il direttore dei lavori, che è stato ritenuto il solo responsabile delle opere indicate nell'ultimo capoverso a pag. 35 della sentenza. Sono poi poste a carico di tutti i soggetti coinvolti le voci "spese tecniche e di impianto cantiere" secondo la quantificazione del consulente



tecnico, oltre all'importo relativo al mancato godimento dell'immobile.

La Corte d'appello, pertanto, definiva le liti sul compenso proposte da [REDACTED] (in particolare, condannava [REDACTED] al pagamento della somma di € 8.500,00 in favore di [REDACTED] e riduceva il compenso dovuto dal [REDACTED] [REDACTED] rideterminava i crediti risarcitori del committente nei confronti delle varie imprese e del direttore di lavori; regolava le spese di lite.

Per la cassazione della decisione [REDACTED] ha proposto ricorso sulla base di tredici motivi. Hanno proposto ricorso incidentale l'impresa [REDACTED] sulla base di sette motivi, [REDACTED] s.nc sulla base di cinque motivi e [REDACTED] sulla base di due motivi.

[REDACTED] S.r.l. ha resistito con controricorso.
[REDACTED] ha resistito con controricorso al ricorso principale, depositando poi controricorso ai ricorsi incidentali.
Tutte le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) – *Ricorso principale.* I motivi del ricorso principale possono così riassumersi:

1) in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento – violazione degli artt. 112, 324, 329, 333, 342 e 343 c.p.c.

La Corte d'Appello di Venezia, sulla scorta del computo metrico estimativo delle opere di ripristino elaborato dal c.t.u. di secondo grado, ing. [REDACTED] (incaricato di verificare la fondatezza dei motivi di doglianza espressi dall'appellante in ordine alle



conclusioni assunte dal c.t.u. di primo grado), da un lato, ha rideterminato alcune voci risarcitorie a carico dell'architetto [REDACTED] (in via esclusiva o solidale con altri), in misura superiore rispetto a quella stabilita per le medesime voci nella sentenza del Tribunale di Verona, e, dall'altro, lo ha condannato (in via esclusiva o solidale con altri) al risarcimento di nuove poste di danno che non erano state contemplate nella sentenza di primo grado. In entrambi in casi ciò è avvenuto in assenza di qualsivoglia impugnazione incidentale sul punto da parte di [REDACTED] né di qualsiasi altra parte del giudizio. Simili statuizioni, conclude il ricorrente, sono inficiate da ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c. e contrastano, altresì, con il principio dell'effetto devolutivo dell'appello.

2) in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento – violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

La Corte d'appello ha condannato il professionista a risarcire, in relazione a più lavori, voci di spesa rispetto alle quali non si comprende il percorso argomentativo seguito per pervenire alla decisione, con conseguente nullità della sentenza per vizio di motivazione.

3) in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento, violazione dell'art. 112 c.p.c.

Si denuncia la mancata pronuncia sui primi due motivi di appello, con i quali l'architetto [REDACTED] aveva censurato la decisione di primo grado perché il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da [REDACTED] sulla base di una cieca ed acritica adesione alle conclusioni della c.t.u. dell'ingegnere [REDACTED] senza rilevare, né comunque pronunciarsi in alcun modo in ordine



ai gravi errori in essa presenti, dettagliatamente illustrati dalla sua difesa.

4) in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento – violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione ai primi due motivi di appello.

Si sostiene con tale motivo che, nell'ipotesi in cui il vizio di omessa pronuncia in ordine ai primi due motivi di appello non dovesse ritenersi sussistente, la decisione impugnata andrebbe senz'altro ritenuta affetta dal vizio di omessa motivazione nella parte in cui non ha accolto i primi due motivi di gravame.

5) in relazione al n.3 dell'art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 19 lett. g) della l. 143/1949 e dell'art. 2697 c.c.

La sentenza è censurata in relazione ai capi che hanno disposto la condanna dell'architetto [REDACTED] quale direttore dei lavori, in solido con l'una o l'altra delle imprese incaricate, al risarcimento del danno in relazione a opere non contemplate nel progetto architettonico e neppure nel capitolato. Con il motivo in esame, il ricorrente, in ordine alla responsabilità ascrittagli in solido con la società [REDACTED] snc e la ditta [REDACTED]

[REDACTED] evidenzia che egli non aveva progettato e nemmeno previsto nel capitolato gli impianti di climatizzazione e di deumidificazione, i quali, infatti, sono stati progettati dalla società [REDACTED] snc, che ne ha pure diretto i lavori, come documentato nel giudizio Tribunale di Verona n. 5012/2012 R.G.

6) in relazione al n.3 dell'art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.



La Corte d'appello ha addebitato al direttore dei lavori la responsabilità per qualsivoglia vizio riscontrato nell'immobile, in base all'assunto secondo il quale egli non avrebbe svolto il proprio incarico con il grado di diligenza massima richiesto dalle peculiarità dell'opera da realizzare. Ebbene, nonostante l'onere di provare la mancanza un'adeguata vigilanza sia a carico del creditore, la sentenza impugnata, da un lato, non indica, a fondamento della propria decisione, alcun elemento idoneo a dimostrare l'omessa vigilanza da parte dell'architetto [REDACTED] e, dall'altro, ha affermato l'irrilevanza delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e riproposte nel giudizio d'appello, attraverso le quali il professionista aveva chiesto di provare per testimoni il puntuale adempimento di ogni obbligazione a suo carico, inclusi i doveri di informazione e consiglio nei confronti del committente.

7) in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell'art. 1655 c.c., dell'art. 19 lett. g) della l. 143/1949, dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.

Sono oggetto di censura i capi della sentenza di secondo grado che hanno addebitato alla responsabilità del direttore dei lavori anche i costi relativi a lavorazioni di dettaglio di competenza dell'impresa appaltatrice o delle singole imprese prestatrici d'opera, la cui inesatta esecuzione non avrebbe potuto essere addebitata al direttore dei lavori.

8) in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

La consulenza tecnica integrativa aveva accertato che, nel progetto originario dei serramenti, le superfici finestrate nei locali "cucina",



“camere da letto” e “soggiorno dei figli” risultassero apribili in conformità alle prescrizioni di legge (superiori ad 1/8 della superficie della stanza). Il che voleva dire che la trasformazione dei serramenti da apribili a fissi era stata voluta dal committente, essendo quindi esente il direttore dei lavori da ogni responsabilità in ordine ai costi necessari per rendere l’immobile rispondente alle prescrizioni normative (€ 62.603,63).

9) in relazione al n.3 dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione di norme di diritto – violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 1223 c.c.

La sentenza impugnata è oggetto di censura nella parte in cui è stato rigettato il terzo motivo di appello con il quale l’architetto [REDACTED] aveva eccepito che la condanna disposta a suo carico, a corrispondere l’intera somma necessaria per l’installazione dell’impianto di ventilazione meccanica controllata, violava il principio della *compensatio lucri cum damno*, stante il risparmio di energetico conseguito dal committente.

Tale decisione sarebbe conseguenza di una inadeguata valutazione del contenuto della c.t.u. e dell’applicazione di un erroneo criterio di valutazione delle conclusioni raggiunte dal consulente.

10) in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento – violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. – violazione dell’art. 1227 c.c.

La sentenza impugnata ha respinto il sesto motivo di appello con il quale l’architetto [REDACTED] aveva eccepito come i capi della sentenza che lo avevano condannato a corrispondere a [REDACTED] le somme necessarie per l’eliminazione delle conseguenze dell’aggravamento dei vizi presenti nel locale impianti del piano interrato (pari ad € 36.761,13) e di quelli riguardanti i



serramenti (pari ad € 33.798,00), fossero conseguenza della violazione e dell'errata applicazione dell'art. 1227 c.c..

Si sostiene che se il committente avesse dato corso alle opere di riparazione indicate dal c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo avrebbe evitato l'aggravamento dei danni poi verificatisi.

11) in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento – violazione dell'art. 112 c.p.c. – mancato esame dell'ottavo motivo di appello inerente alla duplicazione delle poste risarcitorie a carico dell'architetto [REDACTED]

La Corte d'Appello ha omissa di pronunciarsi in ordine alle ragioni di impugnazione formulate nell'ottavo motivo di appello con il quale è stata eccepita la duplicazione delle poste risarcitorie a carico dell'architetto [REDACTED]

12) in relazione al n.3 dell'art. 360 c.p.c., per violazione/falsa applicazione di norme di diritto – violazione degli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 o comunque dall'art. 16 bis del d.p.r. n. 917/1986

Si sostiene che alcuni degli interventi di riparazione che l'architetto [REDACTED] è stato condannato a pagare nel giudizio di primo grado possono beneficiare della super detrazione del 110%, introdotta dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, entrato in vigore successivamente alla pronuncia della sentenza d'appello. In considerazione di ciò, la Corte d'appello avrebbe dovuto scomputare dal risarcimento le somme corrispondenti al beneficio goduto dal committente grazie alla nuova norma.

13) in relazione al n.3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione/falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell'art. 91 c.p.c.

La considerazione della reciproca soccombenza, nei rapporti fra il ricorrente e il [REDACTED] avrebbe giustificato la compensazione



delle spese dell'intero giudizio, che invece sono state compensate per 1/3 e poste per i residui 2/3 a carico del ricorrente.

B) 1. – Il primo motivo è fondato. Il divieto di *reformatio in peius* il quale consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del *thema decidendum* in appello, per cui, una volta stabilito il "*quantum devolutum*", l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. n. 21504/2020). Il divieto comprende sicuramente l'ipotesi di cui alla presente causa, nella quale la Corte d'appello, al fine di definire i motivi dell'appello principale proposto dal [REDACTED] ha rinnovato le operazioni di consulenza tecnica. Quindi, sulla scorta della consulenza tecnica, non ha ridefinito solo le sole voci oggetto dell'appello, ma ha rinnovato la decisione per intero, modificando *in peius* la posizione del direttore dei lavori in ordine a voci di danno liquidate dal Tribunale in misura inferiore o non liquidate affatto. Al contrario, in assenza di appello incidentale, il divieto di *reformatio in peius* impediva alla Corte d'appello sia l'attribuzione di "voci di spesa" non liquidate dal Tribunale in favore del committente, sia di aumentare le "voci" già liquidate. È importante sottolineare che, agli effetti del divieto in esame, è irrilevante che l'ammontare infine liquidato sia in ipotesi inferiore a quello determinato dal giudice di primo grado, non essendo consentito al giudice d'appello di ripartire diversamente, seppure nell'ambito del complessivo importo, l'incidenza dei costi (Cass. n. 3896/2020).



2. – Il secondo motivo è infondato. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è denunciabile in cassazione è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, n. 8053/2014).

In ordine all'aspetto della decisione oggetto di censura (la denunciata duplicazione dei costi di ripristino riferiti a un medesimo vizio), l'anomalia motivazionale non è affermata sulla base della sentenza, ma scaturisce dal confronto con elementi istruttori: il che esclude, giusti i principi sopra richiamati, la sussistenza di un'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede. Quanto all'ulteriore questione riguardante le pareti finestrate, avuto riguardo al complesso delle considerazioni proposte dalla sentenza impugnata, si capisce che, sotto l'egida del vizio motivazionale (questa volta sotto il profilo dell'insanabile contraddizione fra affermazioni inconciliabili), è oggetto di censura la ricostruzione del fatto e i criteri usati per l'attribuzione di responsabilità, che non sono sindacabili sotto il profilo del vizio di motivazione.

3. – Il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati: la Corte d'appello si è pronunciata più che



implicitamente sui motivi, avendo disposto la rinnovazione della consulenza tecnica.

4. — Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati e il loro accoglimento comporta l'assorbimento del nono e del decimo motivo.

È stato affermato da questa Suprema corte che, in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. n. 39448/2021; n. 20557/2014).

In contrasto con tale principio, la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità del direttore dei lavori, in solido con le imprese incaricate, con riferimento inscindibile alla generalità dei vizi, mentre la corretta applicazione del principio imponeva una verifica riferita al singolo vizio riscontrato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua origine.

5. — L'undicesimo motivo è infondato. Il motivo d'appello, a cui è riferita omessa pronunzia, è richiamato nella stessa sentenza (pag. 4 n. 8) e non se ne tratta espressamente. Tuttavia, ciò non rivela alcuna omissione, trattandosi di censura rimasta assorbita in conseguenza della liquidazione *ex novo* operata dalla Corte d'appello in sede di gravame. Vale infatti il principio, secondo cui, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre -



impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass. n. 2334/2020).

8. – Il dodicesimo motivo e il tredicesimo motivo sono assorbiti.

C) *Ricorso incidentale* [REDACTED] I motivi del ricorso incidentale di [REDACTED] possono così sintetizzarsi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2222 e 2226 c.c. nonché nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2m n. 4, c.p.c. relativamente al capo di sentenza che ha condannato la ditta [REDACTED] a pagare € 62.603,63 per risoluzione del mancato rispetto della superficie minima dei serramenti apribili. La Corte d'appello ha identificato la causa dell'inconveniente (l'eccessiva umidità nei locali abitativi) non solo in un errore riguardante la progettazione dell'immobile (come affermato dal consulente), ma anche nella "dimensionalità degli impianti nel suo complesso". Per questa parte la decisione è illogica e in contrasto con gli accertamenti peritali, ai quali pur la Corte d'appello ha affermato di volersi rifare.

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2222 e 2226 c.c. nonché nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. relativamente al capo di sentenza che ha condannato la ditta [REDACTED] a pagare € 28.771,04 per "spese tecniche, impianto cantiere e mancato godimento immobile".

La Corte d'appello non ha tenuto conto, quanto alle spese tecniche e di impianto cantiere, che solo 1/3 era riconducibile alle opere impiantistiche, essendo quindi palesemente ingiustificata la condanna solidale per l'intero pronunciata dalla Corte veneta. Lo



stesso dicasi per la condanna riguardante gli imprevisti, che avrebbe dovuto essere pronunziata in rapporto alla quota di lavori di ciascuna impresa, il che imponeva di circoscrivere la responsabilità della ricorrente nei limiti delle voci dipendenti dagli impianti tecnologici, con esclusione di tutto il resto.

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2222 e 2226 c.c. nonché nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. relativamente al capo di sentenza che ha condannato la ditta [REDACTED] a pagare € 14.700,04 "per costi afferenti all'impianto di climatizzazione e deumidificazione". La sentenza, relativamente a queste voci, sarebbe stata assunta, in parte, in contrasto con quanto affermato dal consulente tecnico, il quale aveva escluso il vizio corrispondente e, per altra parte, nella misura in cui il consulente il vizio era stato riconosciuto dal consulente, in assenza di motivazione, reiterandosi, quindi, nella sentenza la petizione di principio già riscontrabile nella consulenza.

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329, 333, 342 c.p.c., nonché nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., relativamente ai capi di sentenza che hanno condannato la ditta [REDACTED] a pagare € 14.700,04 "per costi afferenti all'impianto di climatizzazione e deumidificazione", € 25.771,04, per "spese tecniche ed impianto cantiere e spese per imprevisti" e a quello che ha maggiorato dell'Iva i predetti importi". Le voci di spesa indicate nella intestazione del motivo sono state rideterminate dalla decisione d'appello, inserendovi elementi diversi e ulteriori rispetto a quanto aveva statuito la decisione di primo grado, aumentando anche l'importo di voci già presenti, in assenza di qualsivoglia impugnazione incidentale sul punto da parte di [REDACTED] né di qualsiasi altra parte del giudizio.



5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2222 e seguenti c.c., nonché nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., relativamente al capo di sentenza che ha condannato la ditta [REDACTED] a pagare € 1.750,00 per la parte impiantistica della piscina esterna. La decisione, per questa parte, richiama a pag. 30 la relazione del consulente ing. [REDACTED] la quale tuttavia escludeva la responsabilità dell'impresa [REDACTED] in ordine ai vizi riscontrati nella piscina esterna.

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 228 e 230 c.p.c., nonché nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. relativamente al capo di sentenza che ha ridotto il credito della ditta [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] a € 27.052,07. La riduzione, la quale ha incrementato la riduzione già disposta in primo grado, è stata giustificata dalla Corte veneta sulla base delle risposte date dal [REDACTED] al capitolo n. 5 di interrogatorio formale, che non giustificavano tuttavia tale riduzione, non avendo quindi la valenza confessoria attribuita dai giudici di merito.

7) violazione dell'art. 91 c.c. L'accoglimento dei motivi di ricorso impone la completa redistribuzione delle spese di lite, che vanno poste per intero a carico del [REDACTED]

C. 1. Il primo, il terzo e il quinto motivo del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. In tutti i casi, la critica attiene al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice del merito, cui il ricorrente intende opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, e dell'anomalia motivazionale, una diversa valutazione: ciò, però, non è ammesso nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel



quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (fra le tante, Cass. n. 21381 del 2006, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., sez. un., n. 34476 del 2019).

2. Il secondo motivo è infondato. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui «Qualora la rovina od il difetto di bene immobile sia imputabile a più appaltatori, la responsabilità di questi, nei confronti del committente o degli aventi causa del committente, a norma dell'art 1669 c.c., e regolata dal principio della solidarietà, sancito dall'art 2055 c.c., da ciò consegue che i predetti danneggiati possono pretendere l'intera prestazione risarcitoria da uno solo dei coobbligati, indipendentemente dalla misura del suo apporto causale (rilevante solo nei rapporti interni fra debitori solidali), ed ancorché, per decorso dei termini di decadenza e prescrizione fissati dal citato art 1669 c.c., sia loro precluso di rivolgersi nei confronti degli altri coobbligati (Cass. n. 4278/1976).

3. Il quarto motivo pone la medesima questione del primo motivo del principale ed è fondato in forza delle medesime considerazioni, da intendersi qui interamente richiamate

4. Il sesto motivo è inammissibile, L'interpretazione data dal giudice del merito, in ordine alle dichiarazioni rese da una parte in sede di interrogatorio formale, al fine di stabilire se le medesime costituiscano o no confessione, ai sensi dell'art. 2730 c.c., risolvendosi in un apprezzamento di fatto, diretto alla valutazione di un mezzo di prova, non è soggetta al sindacato di legittimità, se immune da errori logici e giuridici.



5. Il settimo motivo è un "non motivo", consistendo nella riforma del capo sulle spese di lite in conseguenza dell'auspicato accoglimento del ricorso.

D. — *Ricorso incidentale* [REDACTED] I motivi del ricorso incidentale di [REDACTED] possono così riassumersi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., della l. 10/1991 e del d.m. 5 luglio 1975, nonché nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2m n. 4, c.p.c. relativamente al capo di sentenza che ha condannato la [REDACTED] a pagare € 62.603,63 per risoluzione mancato rispetto della superficie minima dei serramenti apribili. La Corte d'appello ha identificato la causa dell'inconveniente derivante dall'eccessiva umidità nei locali abitativi non solo in un errore riguardante la progettazione dell'immobile, la Corte d'appello ritenuto (come affermato dal consulente), ma anche nella "dimensionalità degli impianti nel suo complesso". Per questa parte la decisione è illogica e in contrasto con gli accertamenti peritali, ai quali pur la Corte d'appello ha affermato di volersi rifare.

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. nonché nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2m n. 4, c.p.c. relativamente al capo di sentenza che ha condannato la [REDACTED] a pagare € 28.771,04 per spese tecniche, impianto cantiere e mancato godimento immobile".

La Corte d'appello non ha tenuto conto, quanto alle spese tecniche e di impianto cantiere solo 1/3 era riconducibile alle opere impiantistiche, essendo quindi palesemente ingiustificata la condanna solidale per l'intero pronunciata dalla Corte. Lo stesso dicasi per la condanna riguardante gli imprevisti, che avrebbe dovuto essere pronunciata in rapporto alla quota di lavori di



ciascuna impresa, il che imponeva di circoscrivere la responsabilità della ricorrente nei limiti delle voci dipendenti dagli impianti tecnologici, con esclusione di tutto il resto.

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. nonché nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2m n. 4, c.p.c. relativamente al capo di sentenza che ha condannato la [REDACTED] a pagare € 14.700,04 "per costi afferenti all'impianto di climatizzazione e deumidificazione". La sentenza, relativamente a queste voci, è assunta, in parte, in contrasto con quanto affermato dal consulente tecnico, il quale aveva escluso il vizio corrispondente e, per altra parte, nella misura in cui il consulente il vizio era stato riconosciuto dal consulente, in assenza di motivazione, reiterandosi, quindi, nella sentenza la petizione di principio già riscontrabile nella consulenza.

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329, 333, 342 c.p.c., nonché nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., relativamente ai capi di sentenza che hanno condannato la [REDACTED] a pagare € 14.700,04 "per costi afferenti all'impianto di climatizzazione e deumidificazione", € 25.771,04, per "spese tecniche ed impianto cantiere e spese per imprevisti" e a quello che ha maggiorato dell'Iva i predetti importi". Le voci di spesa indicate nella intestazione del motivo sono state rideterminate dalla decisione d'appello, inserendovi elementi diversi e ulteriori rispetto a quanto aveva statuito la decisione di primo grado, aumentando anche l'importo di voci già presenti, in assenza di qualsivoglia impugnazione incidentale sul punto da parte di [REDACTED] né di qualsiasi altra parte del giudizio.

5) violazione dell'art. 91 c.c. La sentenza di primo grado aveva posto a carico della ricorrente i due terzi delle spese di lite,



nonostante la reciproca soccombenza. Tale ripartizione è stata ribadita in appello, nonostante sia stata introdotta una pronuncia favorevole alla ricorrente, con la condanna del [REDACTED] a pagare il saldo per l'attività svolta. L'accoglimento dei motivi di ricorso impone la completa redistribuzione delle spese di lite, che vanno poste per intero a carico del [REDACTED]

D. 1. I primi tre motivi sono identici a quello del ricorso incidentale [REDACTED] e condividono la medesima sorte.

2. Il quarto motivo pone la medesima questione del primo motivo del principale e del quarto motivo del ricorso [REDACTED] ed è fondato in forza delle medesime considerazioni, da intendersi qui interamente richiamate

3. Il quinto motivo è inammissibile: esso, infatti, è un "non motivo", consistendo nella riforma del capo sulle spese di lite in conseguenza dell'auspicato accoglimento del ricorso.

E. – *Ricorso incidentale* [REDACTED] I motivi di ricorso incidentale di [REDACTED] possono così sintetizzarsi.

1) in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. per nullità della sentenza o del procedimento – violazione degli artt. 112, 324, 329, 333, 342 e 343 c.p.c.

La Corte d'Appello di Venezia ha condannato la ditta [REDACTED] di [REDACTED] in solido con altri, al pagamento della somma complessiva di € 28.771,04, maggiorata dell'iva sull'importo di € 25.771,04, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite di primo grado, nella misura di 2/3, nonostante né l'appellante principale, né gli appellanti incidentali avessero formulato impugnazioni nei suoi confronti (ragione che l'aveva indotta a non costituirsi nel giudizio di secondo grado).



2) in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione/falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell'art. 91 c.p.c.

La Corte d'Appello ha condannato la ditta [REDACTED] in solido con l'architetto [REDACTED] e con le società [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] anche delle spese del giudizio di secondo grado, nella misura di due terzi, sul presupposto implicito di una sua parziale soccombenza, inesistente laddove si consideri che, in difetto di una propria impugnazione incidentale, né di qualsivoglia impugnazione, principale o incidentale, antagonista nei confronti della ditta [REDACTED] quest'ultima non poteva in alcun modo essere ritenuta soccombente.

E. 1. I motivi da esaminare congiuntamente sono fondati.

Se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi (ipotesi che ricorre nel caso in esame), il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo (Cass. n. 667/1998).

Pertanto, in assenza di impugnazione proposta nei confronti della [REDACTED] la Corte d'appello non avrebbe dovuto assumere alcuna statuizione nei confronti di questa, il che giustifica la cassazione senza rinvio della pronunzia limitatamente alla stessa [REDACTED]

F. In conclusione - quanto al ricorso principale di [REDACTED] - sono accolti il primo, il quinto, il sesto, il settimo motivo e l'ottavo motivo del ricorso principale; sono rigettati il secondo, il terzo, il quarto e l'undicesimo; sono assorbiti il nono, il decimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo; quanto al ricorso incidentale



è accolto il quarto motivo; sono rigettati il primo, il secondo, il terzo, il quinto; sono inammissibili il sesto e il settimo; quanto al ricorso incidentale è accolto il quarto motivo, sono rigettati i primi tre motivi; è inammissibile il quinto motivo; è accolto il ricorso di

La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali di accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, che provvederà a nuovo esame in conformità a quanto sopra e liquiderà fra le stesse parti le spese del giudizio di legittimità.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio limitatamente ai capi di decisioni riguardanti e le spese del presente giudizio vanno poste a carico del mentre, in considerazione della causa dell'errore incorso nella decisione, sono compensate le spese del giudizio d'appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il quinto, il sesto, il settimo motivo e l'ottavo motivo del ricorso principale di rigetta il secondo, il terzo, il quarto e l'undicesimo del medesimo ricorso principale e dichiara assorbiti il nono, il decimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo del ridetto ricorso principale; accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale di

rigetta il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del medesimo ricorso incidentale; dichiara inammissibili il sesto e il settimo motivo del ridetto ricorso incidentale; accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale di rigetta i primi tre motivi del medesimo ricorso incidentale; dichiara inammissibile il quinto motivo del ridetto ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso



principale e dei ricorso incidentali accolti e rinvia al causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese; accoglie il ricorso incidentale di [REDACTED] e cassa, relativamente a questa, senza rinvio la sentenza impugnata; condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, per compensi per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; compensa fra [REDACTED] le spese del giudizio d'appello.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 03/04/2025.

IL giudice estensore

GIUSEPPE TEDESCO

Il Presidente

FELICE MANNA

